TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA – SEZ. V-*TER*

N.R.G. 6726/2024

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza all'ordinanza del Tar del Lazio, sede di Roma, sez. V-*ter*, n. 4936 del 17 marzo 2026, espressamente richiamata dal decreto del Presidente della medesima sezione del Tar, n. 1823 del 30 ottobre 2026, si rende noto quanto segue.

Innanzi al Tar del Lazio, sede di Roma, sez. V-*ter*, pende il giudizio recante n.r.g. 6726/2024 incardinato dalla *parte ricorrente* **Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** («**Autorità**» o «**AGCM**»), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (00198), Piazza Giuseppe Verdi n. 6/A, (C.F. 97076950589), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'avv. Paola Razzano (c.f. RZZPLA71R42H501A) e dagli Avvocati dell'Autorità Claudia Giardina (c.f. GRDCLD68R67F839U), Enrico Labella (c.f. LBLNRC84T22H501S) e Gabriele Maria Polito (c.f. PLTGRL89D09H501Z), ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Autorità medesima, come da procura unita al ricorso principale.

Nell'ambito di tale giudizio, in data 20 ottobre 2026 è stato da notificato un ricorso per motivi aggiunti nei confronti della *parte resistente* **Comune di Fiumicino**, in persona del Sindaco *pro tempore*, (c.f. 97086740582 e p.i. 02305601003), con sede in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 – 00054 Fiumicino (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Federica Forcellini.

Inoltre, il ricorso è stato notificato anche ai *controinteressati costituiti*:

- **Sunset s.r.l.**, p.i. 10252151005, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Stefano Zunarelli;
- **Lido S.a.S. di Giusti Paola**, p.i. 12802001003, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;
- **Cris 98 s.r.l.**, p.i. 05604781004, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Massimo Ventura e dall'avv. Paola Conticiani;

- S.I.T.I. - Società Iniziative Turistiche Italiane s.r.l., p.i. 00883431009, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Massimo Ventura e dall'avv. Paola Conticiani;

- Bagno 32 s.r.l., p.i. 11221681007, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Provenzani;

- Di Giuseppe Alberto, p.i. DGSLRT48C13H501J, rappresentato e difesa dall'avv. Elena Provenzani;

- Waterfront s.r.l., p.i. 17353631009, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Provenzani;

- Espargo s.r.l., p.i. 0706687100, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Provenzani;

- San Marco s.r.l., p.i. 009259111007, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Provenzani;

- Talavela s.r.l., p.i. 04482781004, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Provenzani;

- L'isola s.r.l., p.i. 08900221006, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Provenzani;

- Stabilimento Balneare Tirreno s.r.l., p.i. 00959761008, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- La lucciola s.n.c. di Scarabello Ezio, p.i. 02310401001, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Europa 2000 s.r.l., p.i. 07375511008, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Sogno del mare s.r.l., p.i. 01025681006, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Santa Teresa s.r.l., p.i. 00961341005, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- La Baia di Fregene s.r.l., p.i. 01266551009, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Vicentin Massimo, c.f. VCNMSM72R30H501P, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Mastino s.r.l., p.i. 02310391004, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Ristorante Vittoria s.a.s. di Cariani Rosamaria, p.i. 01717381006, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Ondina s.r.l., p.i. 03554081004, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Colombo Maria Saveria, c.f. CLMMSV54T43E834A, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Nuovo Arcobaleno di Massimo Travaglini ed Emiliano Cerchi s.n.c., p.i.

12886501001, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- La Capannina s.r.l., p.i. 01488721000, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Il Patio s.r.l., p.i. 06477651001, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- F.lli Astolfi e C. s.r.l., p.i. 04993551003, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Roscioli Marina, c.f. RSCMRN57T43C765R, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Ricci M. e Ricci L. s.n.c. di Morena Ricci, p.i. 15209741006, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Cesolina s.r.l., p.i. 08271951009, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Mare Idea s.n.c. di Oliviero Andrea, p.i. 05303181001, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- VMC s.r.l., c.f. 12366191000, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Riviera s.r.l., p.i. 00957521008, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Di Giuseppe Paola, c.f. DGSPLA43P57H501X, p.i. 05772481007, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Kauna Point s.r.l., p.i. 05256401000, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Manila s.a.s. di Anna Maria Perissinotto, c.f. 01065730580, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- Marina Piccola s.r.l., p.i. 01282021003, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli;

- **Naunticlub s.r.l.**, p.i. 12303541002, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli.

In tale giudizio, il Tar ha ritenuto *parti controinteressate* tutti i titolari di concessioni balneari marittime per finalità turistico-ricreative beneficiari di proroghe del termine delle concessioni medesime indicate nell'elenco allegato al presente avviso, disponendone, ai sensi dell'art. 27, comma 2, e dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio.

Estremi degli atti impugnati con il ricorso principale:

- Deliberazione della Giunta comunale n. 236 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto "*Validità concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative al 31.12.2024 – legge 5 agosto 2022, n. 118*";

- Nota del Comune di Fiumicino prot. n. 115390 del 13 maggio 2024 (ricevuta dall'AGCM in data 14.05.2024), recante "*Parere Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativo alla Deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino del 27 dicembre 2023 n. 236,* [...]. *Riscontro*";

Estremi degli atti impugnati con il I ricorso per motivi aggiunti:

- Deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino dell'8 luglio 2024, n. 115, avente ad oggetto "*Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative*";

- Deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino del 31 luglio 2024, n. 127, avente a oggetto "*Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative – Riapprovazione dello schema disciplinare già approvato con DGC 115/2024 emendato degli errori materiali*";

- Deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino del 31 ottobre 2024, n. 166, avente a oggetto "*Attuazione delle direttive ex DL 131 del 16 settembre 2024 a parziale modifica della legge 118/2022*".

Oltre ogni atto presupposto o conseguente.

Estremi dell'atto impugnato con il II ricorso per motivi aggiunti:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 6 marzo 2026, avente a oggetto "*Concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo ex art. 3, comma 1, lett. a), e comma 1, lett. e), del Regolamento regionale 19/2016: approvazione bandi di gara tipo*".

Oltre ogni altro provvedimento conseguente, connesso e/o presupposto, anche di estremi sconosciuti.

Estremi dell'atto impugnato con il III ricorso per motivi aggiunti (da ultimo notificato ed oggetto della presente notificazione per pubblici proclami):

Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 24 aprile 2026, avente a oggetto "*Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative – Atto di indirizzo*", e ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, tra cui espressamente la Determinazione dirigenziale dell'Area Edilizia e T.P.L. del Comune di Fiumicino n. 6696 del 31 dicembre

2020, avente ad oggetto "*Estensione validità delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo – Modalità operative – approvazione avviso pubblico e modulistica*", comunicate il 12 giugno 2026.

Domande svolte:

Annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.

Sintesi dei motivi di ricorso principale.

Motivo unico: *violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 della Direttiva Servizi, anche come recepita nell'ordinamento italiano dal d.lgs. n. 59/2010, e della l. n. 118/2022. Violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE. Violazione dell'art. 1 della l. n. 241/1990 nella parte in cui individua i principi di diritto UE tra quelli che devono uniformare l'attività della P.A. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e irragionevolezza manifesta. Violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza dell'agire amministrativo. Violazione delle norme e principi concorrenziali.*

Con tale motivo di ricorso, l'Autorità eccepisce che la generalizzata proroga di tutte le concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo riconosciuta dalla Delibera di Giunta n. 236/2023, il Comune ha violato norme e principî di diritto euro-unitario di diretta applicazione nell'ordinamento italiano e idonei a favorire la concorrenza.

In particolare, l'Autorità eccepisce che debbano essere disapplicate, perché contrastanti con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e comunque con l'art. 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell'Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Per l'Autorità, il comun deve ricorrere all'indizione di procedure di gara finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza.

Sintesi dei primi motivi aggiunti.

I motivo: *Illegittimità degli atti impugnati in questa sede: violazione dei princìpi costituzionali di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 3 e 97 cost. - violazione dei corrispondenti princìpi generali del diritto europeo di im-parzialità e non discriminazione - violazione dell'art. 12 § 2 anche in com-binato disposto con gli artt. 10, par. 2, lett. a), e 13, par. 1, della direttiva servizi - conseguente violazione dei princìpi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel mercato interno, di cui agli artt. 49*

e 56 TFUE - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento (delibera GC n. 166/2024).

Con tale motivo di ricorso, l'Autorità ha eccepito come anche la proroga delle concessioni balneari marittime al 30 settembre 2027, in applicazione del d.l. 131/2024 sia illegittima perché contraria alle norme euro-unitarie di cui al motivo di ricorso principale.

II motivo: *violazione dei principî costituzionali di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 3 e 97 cost. - violazione dei corrispondenti principî generali del diritto europeo di imparzialità e non discriminazione - violazione dell'art. 12, par. 2, anche in combinato disposto con gli artt. 10, par. 2, lett. a), e 13, par. 1, della direttiva servizi - conseguente violazione dei principî di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel mercato interno, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento (delibere GC nn. 115 e 127 del 2024).*

Per quanto attiene ai criteri di valutazione previsti nella delibera GC 115/2024 (corretta dalla delibera GC 127/2024), l'Autorità ha censurato le restrizioni di natura concorrenziale che possono derivare dalla mancata considerazione dell'esperienza e professionalità acquisita nello svolgimento di attività extra-concessione o dalla valorizzazione eccessiva dell'attività svolta in concessione.

Secondo l'Autorità, tali requisiti potrebbero risultare ingiustificatamente restrittivi, privi dei connotati di necessità e proporzionalità, nonché idonei a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato.

È stato poi eccepito che il riconoscimento dell'indennizzo al concessionario uscente va limitato solo ai casi di tutela del legittimo affidamento (ove sussistente) del concessionario uscente e comunque limitatamente al valore di eventuali investimenti da questi effettuati e non ancora ammortizzati al temine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario.

Sintesi dei secondi motivi aggiunti.

I motivo: *Illegittimità degli atti impugnati in questa sede: violazione dei princìpi costituzionali di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 3 e 97 cost. - violazione dei corrispondenti princìpi generali del diritto europeo di im-parzialità e non discriminazione - violazione dell'art. 12 § 2 anche in combinato disposto con gli artt. 10, par. 2,*

lett. a), e 13, par. 1, della direttiva servizi - conseguente violazione dei princìpi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel mercato interno, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento. Il cronoprogramma.

Con tale motivo di ricorso, l'Autorità rileva innanzitutto che la Delibera di Giunta n. 44/2026 è meramente attuativa della Delibera di Giunta n. 166/2024 e, quindi, sono riproposte le medesime ragioni di doglianza. In particolare, la Delibera è illegittima nella parte in cui non procede alla disapplicazione (ovvero "*in-applicazione*") da parte del Comune della normativa posta a fondamento della Delibera stessa, per contrarietà della stessa al principio della libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE, nonché all'art. 12 della Direttiva Servizi, per procedere, invece, con un cronoprogramma che tenga conto del fatto che attualmente le concessioni demaniali marittime del Comune non possono essere considerate prorogate «*ex lege*», ossia sulla scorta di una normativa nazionale ormai diffusamente riconosciuta come in contrasto con l'ordinamento europeo.

II motivo: *violazione dei principî costituzionali di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 3 e 97 cost. - violazione dei corrispondenti principî generali del diritto europeo di imparzialità e non discriminazione - violazione dell'art. 12, par. 2, anche in combinato disposto con gli artt. 10, par. 2, lett. a), e 13, par. 1, della direttiva servizi - conseguente violazione dei principî di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel mercato interno, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento. Il vantaggio attribuito al concessionario uscente.*

Per quanto attiene ai criteri di valutazione previsti nei Bandi, l'Autorità ha eccepito la restrizione di natura concorrenziale che può derivare dalla mancata considerazione dell'esperienza e professionalità acquisita nello svolgimento di attività *extra*-concessione o dalla valorizzazione eccessiva dell'attività svolta in concessione.

Sintesi dei terzi motivi aggiunti (oggetto della presente notificazione per pubblici proclami).

I motivo: *Illegittimità degli atti impugnati in questa sede: violazione dei princìpi costituzionali di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 3 e 97 cost. - violazione*

dei corrispondenti princìpi generali del diritto europeo di imparzialità e non discriminazione - violazione dell'art. 12, par. 2, anche in combinato disposto con gli artt. 10, par. 2, lett. a), e 13, par. 1, della direttiva servizi - conseguente violazione dei princìpi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel mercato interno, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento. Con tale motivo di ricorso l'Autorità censura la scelta del Comune di Fiumicino di estendere il giudicato di sentenze emesse nei confronti di specifici concessionari a tutti i titolari di concessioni demaniali marittime sussistenti nel territorio comunale, con ciò sostanzialmente prorogando le concessioni ormai scadute al 2033.

II motivo: *Illegittimità della delibera della Giunta comunale n. 78/2026: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti e carenza assoluta di motivazione.* Con tale motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 nell'adozione della delibera impugnata.

Provvedimento del giudice in base al quale è stato disposto il presente avviso: *Ordinanza del Tar del Lazio, sede di Roma, sez. V-*ter*, n. 4936 del 17 marzo 2026*, espressamente richiamata dal *decreto del Presidente della medesima sezione medesimo Tar, n. 1823 del 30 ottobre 2026*, con la quale è stata disposta la notificazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio nel giudizio pendente innanzi al Tar del Lazio, sede di Roma, sez. V-*ter*, n.r.g. 6726/2024, con tutti i titolari di concessioni balneari marittime con finalità turistico ricreative nel Comune di Fiumicino.

Avvertenza: il testo integrale del ricorso principale, quelli per motivi aggiunti, dell'ordinanza del Tar del Lazio n. 4936/2026 e del decreto del Presidente del medesimo Tar, n. 1823/2026, sono consultabili nel sito *web* del Comune di Fiumicino, in un'area a ciò riservata, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva all'esito del citato giudizio recante n.r.g. 6726/2024.

Si allega al presente avviso, costituendone parte integrante e sostanziale, l'elenco dei titolari di concessioni balneari marittime con finalità turistico ricreative nel Comune di Fiumicino, predisposto dal Comune di Fiumicino medesimo.